Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 26 agosto 1925** — **Numero 197**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* - Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* - Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Regg. Emilia: *T. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società italiana tubi Togni, in Brescia: Elenco delle obbligazioni ipotecarie sorteggiate nell'estrazione del 14 agosto 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1721.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1411.
Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *a*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Vista la deliberazione 30 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Fiume;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fiume è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria, sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:
1° per scritturazioni di pagine o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti o copie, oltre all'eventuale diritto fisso), L. 0.50;
2° per ogni certificato della Camera non altrimenti specificato, L. 6;
3° per ogni certificato di uso accertato di piazza, L. 10;
4° per ogni certificato di nuove constatazioni di usi di piazza, L. 20;
5° per ogni certificato di prezzi o corsi accertati, L. 6;
6° per ogni certificato di prezzi o corsi non accertati, L. 10;
7° per ogni certificato di origine od analoga attestazione o vidimazione su fattura commerciale relativa alla importazione e alla esportazione di merci, L. 2;
8° per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale, pesatore pubblico od altro pubblico ufficio, L. 10;
9° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti e gare, L. 10;
10° per ogni certificato per uso di incasso di somme presso le Regie tesorerie e gli altri uffici pubblici, L. 2;
11° per ogni legalizzazione di firma singola, L. 3;
12° per ogni legalizzazione di più firme:
a) per la prima firma, L. 3;
b) per la firma successiva alla prima, L. 1;
13° per ogni vidimazione di documenti di carattere commerciale o deleghe per reclami ferroviari, L. 2;
14° per ogni carta di legittimazione per l'estero a viaggiatori di commercio, L. 3;
15° per ogni carta di legittimazione per impiegati o addetti di ditte inscritte nei registri della Camera, L. 3;
16° per ogni copia di deliberazione o di atti della Camera, o di documenti depositati nei suoi uffici e relativa autenticazione, L. 6;
17° per ogni designazione di arbitri e periti, L. 25;
18° per ogni informazione data per iscritto, oltre alle eventuali spese postali, L. 2.

Art. 2.

Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori di ufficio, incombe alla parte interessata, oltre al pagamento del diritto fisso di L. 10 anche il rimborso delle eventuali spese di locomozione e delle vacazioni o delle trasferte nella misura seguente:
per ogni vacazione di 2 ore, L. 10;
per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, L. 60;
per ogni trasferta compresa la notte e per ogni giorno, L. 80.
Qualora la distanza non superi i due chilometri, non vi ha luogo alla trasferta.
Il rimborso delle spese di locomozione, le vacazioni e le trasferte vanno a profitto della persona delegata dalla Camera all'incarico.

Art. 3.

I diritti di cui sopra saranno riscossi colle norme stabilite nell'annesso regolamento.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente in vigore per l'applicazione dei diritti di segreteria, sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 129. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Fiume.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Fiume quelli che emanano direttamente dalla Presidenza e sono muniti delle firme del presidente e del segretario generale, o di chi ne fa rispettivamente le veci e sono segnati col bollo di ufficio.
Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario generale o dal suo sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera, oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza, mercè espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione della annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto ed in carta bollata alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salva la necessità di ricerche di ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salve sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto, e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizione, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo d'ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente, dal segretario generale della Camera e dal tesoriere.

Copia della fattura sarà allegata al verbale di consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario generale e registrati dalla ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascierà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio, spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei commutati governativi sia degli atti deliberativi riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, amenochè non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o chi per esso.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1722.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1413.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 30 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Fiume;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fiume è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancheria di lusso, maglierie, seterie, pellicceria e mode, oggetti d'arte, aperti:

da uno fino a 10 giorni, L. 60;

da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 40;

per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le quote indicate, L. 30;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 25;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10,000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari e di cura le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni, dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni, dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che risultino già iscritti nei ruoli della imposta della circoscrizione camerale;

b) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

c) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori o rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 131. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Fiume.

Art. 1.

Chiunque apra nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Fiume un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 23 luglio 1925, n. 1413, in base alle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio di volta in volta alla Camera di commercio e industria a termine dell'art. 64 del decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco.

L'esercente predetto dovrà effettuare contemporaneamente il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome e cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre al termine denunciato, deve dare avviso all'autorità, di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago, che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo il beneficio dell'oblazione stragiudiziale, di cui all'articolo medesimo.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali, incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera, nei modi e dentro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 9.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo il rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 10.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente regolamento valgono le norme in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e nel relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1723.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1412.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 21 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Trieste è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati, in base alla seguente tariffa:

1° per ogni copia di deliberazione o di atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici e relativa autenticazione del presidente, L. 3;

2° per ogni certificato non altrimenti specificato, L. 6;

3° per ogni certificato d'origine, L. 3;

4° per ogni certificato su usi e consuetudini da accertarsi ancora al momento della presentazione della domanda, L. 10;

5° per ogni certificato di prezzi di derrate e merci in base a informazioni, L. 10;

6° per ogni certificato per uso d'incasso di denaro presso la Regia tesoreria e altri pubblici uffici, L. 2;

7° per ogni visto su note, fatture o documenti non altrimenti specificati, L. 2;

8° per ogni legalizzazione di firma singola, L. 3;

9° per ogni legalizzazione di più firme:

per la prima firma, L. 3;

per ogni firma successiva alla prima, L. 1;

10° per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare, L. 10;

11° per ogni certificato di idoneità a esercitare la funzione di spedizioniere doganale o altre pubbliche funzioni, L. 10;

12° per il rilascio di carte di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 3;

13° per ogni designazione di arbitri o periti, L. 25;

14° per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera, dovuto ad ogni rinnovazione del ruolo, pagabile all'atto della presentazione della domanda, L. 50.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 130. — CASATI.

Regolamento per la riscossione delle tasse di ufficio sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Trieste.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Trieste quelli che sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti di ufficio. Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni od a quanto risulta da sua conoscenza facendo però di ciò espressa menzione sugli atti stessi.

Art. 3.

Le domande pel rilascio degli atti camerali potranno essere scritte o verbali.

A tutte le domande sarà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti o la prestazione di servizi camerali, dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione della relativa richiesta, i diritti di cui alla tariffa approvata a sensi di legge.

Art. 5.

Tutti gli atti e certificati rilasciati dalla Camera saranno stesi su regolare carta bollata a norma delle vigenti disposizioni della legge sul bollo, eccettuati quelli che in virtù di leggi speciali vanno redatti su carta libera, per i quali vanno sempre pagati i diritti di scritturazione in base alla allegata tariffa.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali, o di Enti morali per uso proprio, non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi, spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 7.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera, per il quale si debba pagare una tassa d'ufficio, verranno apposte delle

marche speciali, annullate col timbro dell'ufficio e comprovanti l'importo dei diritti pagati.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi alla cassa della Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, e in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera le L. 500.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1724.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1446.

Approvazione della convenzione per la istituzione ed il mantenimento e funzionamento della Regia biblioteca medica, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la convenzione stipulata il 31 gennaio 1925 fra il Ministero della pubblica istruzione, il Rettore della Regia università di Roma, il presidente della Regia accademia medica e l'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti, per l'istituzione in Roma della Regia biblioteca medica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma la Regia biblioteca medica.

Art. 2.

E' approvata la convenzione, unita al presente decreto, stipulata il 31 gennaio 1925 fra il Ministero della pubblica istruzione, la Regia università degli studi, la Regia accademia medica e l'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti per il funzionamento e il mantenimento della Regia biblioteca medica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 164. — CASATI.

Convenzione.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925, il giorno 31 del mese di gennaio in Roma, in una sala del palazzo della Minerva, sede del Ministero della pubblica istruzione, innanzi a me dott. Ettore Caraccio, nella mia qualità di ufficiale rogante delegato a ricevere e a stendere i contratti da stipularsi nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica istruzione, come da decreto Ministeriale 13 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1925, reg. 2, fogl. 155, ed alla presenza dei signori dott cav. Giulio Volpini fu Cesare, nato in Firenze, e rag. cavaliere Rodolfo Prosperi, del fu Giovanni, nato in Roma, entrambi funzionari nel Ministero della pubblica istruzione e domiciliati in Roma, testimoni idonei e da me conosciuti, sono comparsi:

1° Il dott. gr uff. Vincenzo De' Nobili fu Alfredo, nato in Lucca e domiciliato in Roma, direttore capo di divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto Ministeriale 16 gennaio 1925, che lo delega per la stipulazione;

2° Il prof. comm Francesco Severi del fu Cosimo, nato in Arezzo e domiciliato in Roma, in rappresentanza della R. università degli studi di Roma, per la sua qualità di rettore della medesima e autorizzato da deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 9 gennaio 1925;

3° Il prof. gr. cordone Vittorio Ascoli fu Ferrando nato in Genova e domiciliato in Roma, in rappresentanza della Reale accademia medica di Roma, per la sua qualità di presidente della medesima e in conformità dell'art 6 dello statuto dell'Ente, approvato con R. decreto 26 marzo 1922, n. 747;

4. Il barone avv comm. Francesco Mazzolani del fu Carlo, nato in Firenze e domiciliato in Roma, in rappresentanza del pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, come da deliberazione 6 novembre 1924, del Consiglio d'amministrazione dell'Ente, la quale viene in copia annessa al presente atto, sotto la lettera *A*.

Premesso che da anni è affermata e riconosciuta la necessità di costituire in Roma una biblioteca specializzata per le discipline medico-chirurgiche, la quale sia aperta a tutti gli studiosi;

Considerata l'opportunità di regolare i rapporti tra lo Stato, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, la Regia università di Roma, la Reale accademia medica e l'amministrazione del pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, ai fini della costituzione e del funzionamento della nuova biblioteca.

Fra le parti, rappresentate come innanzi dai signori costituiti per la stipulazione e da me individualmente conosciuti, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Nei locali della Regia accademia medica in Roma, presso il Policlinico Umberto I, è costituita una biblioteca speciale per gli studi medico-chirurgici, la quale sarà denominata « Regia biblioteca medica ».

Art. 2.

La predetta biblioteca sarà formata:

a) con la suppellettile bibliografica acquistata con i fondi dello Stato per la biblioteca Lancisiana e inscritta nei registri d'ingresso della biblioteca stessa;

b) con la biblioteca Manassei e col fondo di libri derivanti dall'XI Congresso internazionale di medicina, biblioteca e fondo di libri di proprietà dello Stato, affidati in consegna alla Regia accademia medica;

c) con tutto il materiale librario ora esistente nella biblioteca della università di Roma, cioè nella Regia biblioteca universitaria Alessandrina, e avente pertinenza con gli studi medico-chirurgici;

d) con la suppellettile libraria posseduta presentemente dalla Accademia medica e che essa cede in perpetua proprietà alla Regia biblioteca medica.

Art. 3.

La biblioteca Lancisiana di proprietà esclusiva del pio Istituto, che provvederà alla sua gestione, rimane col nucleo di libri da essa posseduto ad eccezione di quelli indicati alla lettera *a*) dell'art. 2.

Art. 4.

L'Accademia medica cede in proprietà alla nuova biblioteca la scaffalatura costruita con fondi propri, i registri, i cataloghi, le schede, e tutto il materiale che ora possiede.

Art. 5.

Alla biblioteca medica sono assegnati i seguenti contributi:

a) da parte del Ministero della pubblica istruzione L. 10,000 annue;

b) da parte dell'Amministrazione del pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, L. 5000 annue;

c) da parte della Regia accademia medica una somma annua, pari ai due decimi (2/10) delle sue entrate lorde;

d) da parte della Regia università di Roma, una somma costituita con la trattenuta dei due centesimi (2/100) sulle dotazioni di laboratorio che saranno in ogni esercizio finanziario assegnate ai singoli Istituti della facoltà medico-chirurga.

Art. 6.

Al funzionamento della Regia biblioteca medica sovraintende un Comitato costituito dal presidente della Regia accademia medica, che lo presiede, dal direttore della biblioteca, nominato dal Ministero della pubblica istruzione, quale rappresentante del Ministero medesimo, da un rappresentante nominato dal Consiglio di amministrazione della Regia università di Roma, su designazione della Facoltà medica, e da un delegato dell'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma.

Art. 7.

Per il funzionamento della nuova biblioteca si applicheranno, in quanto non contraddicano al contenuto della presente convenzione, tutte le norme vigenti per le biblioteche pubbliche governative.

Art. 8.

La Regia biblioteca medica iscriverà le opere, che le perverranno in virtù della presente convenzione, nel suo catalogo, indicando la provenienza di ciascuna opera.

Art. 9.

Nel catalogo della Regia biblioteca medica saranno comprese anche tutte le opere e pubblicazioni periodiche che esistono, e che verranno in seguito immesse nelle biblioteche e librerie speciali dei singoli istituti della Facoltà medica della Regia università di Roma con la indicazione dell'Istituto nel quale si trovano. Tale complemento al catalogo sarà fatto a cura della Regia accademia medica.

Art. 10.

La presente convenzione, che ha effetto dal giorno della stipulazione, è redatta in carta libera in quanto è fatta nell'interesse dello Stato e sarà esente da tasse di registro.

Richiesto, nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso l'unito atto e alla continua presenza dei testimoni ne ho data chiara lettura alle parti costituite, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla rispettiva volontà, approvando per intero le aggiunte e varianti specificate nelle cinque postille, rogate dopo l'art. 10 (dieci) della convenzione, in fede di che sottoscrivono insieme con i testimoni e con me, ufficiale rogante, per ultimo.

Consta il presente atto, da me personalmente scritto, di fogli due, in pagine scritte sette, e righe diciassette della ottava pagina.

f.to De Nobili Vincenzo.
» Francesco Severi.
» Ascoli Vittorio.
» Mazzolani Francesco.

f.to Giulio Volpini, teste
» Prosperi Rodolfo, teste.
» Caraccio Ettore, ufficiale rogante.

Allegato A alla Convenzione 31 gennaio 1925 - Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma Consiglio di amministrazione - Seduta 6 novembre 1924.

Sono presenti i signori: gr. uff. dott. Ernesto Vitetti, presidente. Barone avv. comm. Francesco Mazzolani, consigliere - Cav. uff. ragioniere Gino Senigaglia, consigliere. On. comm. prof. Pietro Borromeo, consigliere. Gr uff. Ruggero Partini, consigliere. Assistono il segretario generale nob. comm. avv. Alfredo Corelli e il primo segretario dott. Francesco Fancello.

N. 556. — *Convenzione per la gestione della biblioteca centrale medica al Policlinico e della biblioteca Lancisiana.*

Il consigliere Mazzolani comunica la seguente relazione dello ufficio: « Con determinazione n. 459, in data 8 agosto 1922, il Consiglio di amministrazione deliberava di aderire ad un consorzio per la gestione di una biblioteca centrale medica al Policlinico, partecipando alla spesa annua con un contributo di L. 8000, e di riprendere la diretta gestione della biblioteca Lancisiana da destinarsi alla storia della medicina.

L'on. autorità tutoria approvava il deliberato riducendo tuttavia la misura del contributo da L. 8000 a L. 5000. Sulla base dei criteri come sopra deliberati è stato concordato il testo della convenzione, che si sottopone all'on. Consiglio per le decisioni di sua competenza.

Il Consiglio, dopo breve scambio di idee, ritenuto che la convenzione proposta corrisponde alla determinazione adottata in data 8 agosto 1922, ed alle modificazioni suggerite dall'on. Commissione di tutela con la sua ordinanza di approvazione, ne approva il seguente testo:

L'anno 192 , ecc. . . ., si sono costituiti:

a) . . . . . quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) . . . . . quale rappresentante della Regia accademia medica in Roma;

c) . . . . . quale rappresentante dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma;

d) . . . . . quale rappresentante della Regia università di Roma.

Considerata la necessità da anni riconosciuta e affermata di costituire in Roma una biblioteca specializzata per le discipline medico-chirurgiche, la quale sia aperta a tutti gli studiosi;

Vista la opportunità di regolare i rapporti intercedenti tra lo Stato, la Regia accademia medica e l'amministrazione degli ospedali riuniti per la costituzione e il funzionamento della nuova biblioteca, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Nei locali della Regia accademia medica di Roma presso il Policlinico Umberto I, è costituita una biblioteca speciale per gli studi medico-chirurgici, che sarà denominata Regia biblioteca medica.

Art. 2.

La predetta biblioteca sarà formata:

a) con la suppellettile bibliografica acquistata coi fondi dello Stato per la biblioteca Lancisiana e iscritta nei registri d'ingresso della biblioteca stessa;

b) con la biblioteca Manassei e col fondo di libri derivanti dall'XI Congresso internazionale di medicina, biblioteca e fondo di libri di proprietà dello Stato, affidati in consegna alla Accademia medica;

c) con tutto il materiale librario ora esistente nella biblioteca della università e avente pertinenza con gli studi medico-chirurgici;

d) con la suppellettile libraria posseduta presentemente dalla accademia medica e che essa cede in perpetua proprietà alla R. biblioteca medica.

Art. 3

La biblioteca Lancisiana, di proprietà esclusiva del Pio istituto, che provvederà alla sua gestione, rimane col nucleo di libri da essa posseduti ad eccezione di quelli indicati dalla lettera a) dell'art. 2.

Art. 4.

L'accademia medica cede in proprietà alla nuova biblioteca la scaffalatura costruita con fondi propri, i registri, i cataloghi, le schede e tutto il materiale che ora possiede.

Art. 5.

Alla biblioteca medica sono assegnati i seguenti contributi:

a) da parte del Ministero della pubblica istruzione L. 10,000 annue;

b) da parte dell'amministrazione degli Ospedali riuniti L. 5,000 annue.

c) da parte della R. accademia medica una somma annua pari ai 2/10 delle sue entrate lorde;

d) da parte della R. università di Roma una somma pari ai 2/100 della dotazione di laboratorio dei singoli istituti della Facoltà medico chirurgica.

Art 6.

Al funzionamento della biblioteca sovraintende un Comitato costituito dal presidente della Regia accademia medica che lo presiede, dal direttore della biblioteca, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un delegato dell'amministrazione degli Ospedali riuniti

Art. 7.

Per il funzionamento della R. biblioteca si applicheranno in quanto non contraddicano al contenuto della presente convenzione tutte le norme vigenti per le biblioteche pubbliche governative.

Art. 8.

La R. biblioteca medica iscriverà le opere che le perverranno in virtù della presente convenzione nel suo catalogo indicando la provenienza di ciascun'opera.

Art. 9.

Nel catalogo della R. biblioteca medica saranno compreso anche tutte le opere e pubblicazioni periodiche che esistono, e che verranno in seguito immesse, nelle biblioteche e librerie speciali dei singoli istituti della Facoltà medica della Università di Roma, con la indicazione dell'istituto nel quale si trovano.

Art. 10.

La presente convenzione avrà effetto dal giorno della stipulazione.

Su proposta del presidente il Consiglio delega a rappresentare questa Amministrazione nella firma della convenzione il consigliere sig. barone comm. avv. Francesco Mazzolani.

Per copia conforme ecc. ad uso amministrativo.

Il segretario generale: f.to CORELLI.

All'ufficio contratti perchè provveda a mettersi in rapporto col Ministero della pubblica istruzione per la stipulazione della convenzione

Il presidente: f.to VITETTI.

Numero di pubblicazione 1725.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1453.

Approvazione delle norme per il servizio di emissione di buoni fruttiferi della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1201, col quale fu approvato lo statuto della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, in Palermo;

Visto l'art. 24 dello statuto suddetto;

Vista la deliberazione in data 29 novembre 1924, con la quale il Consiglio di amministrazione della Banca suddetta, stabilì di procedere alla emissione di buoni fruttiferi con scadenza da tre mesi ad un anno; e la deliberazione in data 26 giugno 1925 con la quale il Consiglio di amministrazione della Banca approvò le norme per regolare il servizio di emissione dei buoni fruttiferi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per il servizio di emissione di buoni fruttiferi della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, in Palermo, contenute in numero otto articoli, che vanno a far parte dello statuto della Banca medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 171. — CASATI.

Norme per il servizio di emissione di buoni fruttiferi della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

Art. 1.

La Banca emette buoni fruttiferi a scadenza fissa, contro versamento della relativa valuta.

Essa limita inizialmente tale servizio alla somma di lire 6,000,000.

Il predetto limite però, tenuto conto delle esigenze dell'industria solfifera siciliana, potrà essere elevato con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, quando l'importo complessivo dei buoni emessi abbia raggiunto la cifra di L. 6,000,000 e l'ammontare delle riserve dell'Istituto abbia superato la metà del totale di essi.

In ogni caso il limite di L. 6,000,000, potrà anche essere ridotto con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, ove il provvedimento sia consigliato da particolari contingenze di fatto.

Art. 2.

In conformità della richiesta, i buoni fruttiferi che emette la Banca possono essere:

1° nominativi;

2° all'ordine e quindi trasferibili per girata con tutti gli effetti cambiari;

3° al portatore e quindi trasmessibili per semplice tradizione.

La qualità del buono è esplicitamente indicata sul titolo.

Art. 3.

I buoni fruttiferi che emette la Banca hanno la durata minima di tre mesi e massima di un anno.

Non sono accettate in versamento somme inferiori alle 100 lire, e le frazioni di tale cifra non hanno valore per il calcolo degl'interessi.

Art. 4.

In ogni buono sono indicati:

a) la data del versamento e quella della scadenza;

b) il nome della persona a cui viene rilasciato, se è nominativo o all'ordine;

c) l'importo della somma versata;

d) il saggio e la somma degl'interessi;

e) l'ammontare complessivo, fra capitale ed interessi, scritto in cifre e lettere.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione della Banca determina la misura dell'interesse da corrispondersi sui buoni, la quale sarà diversa secondo la scadenza di essi.

Gl'interessi sulle somme versate decorrono dal giorno del versamento e cessano dal giorno della scadenza.

Essi sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, a mente dell'art. 2 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 119.

La Banca si riserva la facoltà di pagare anticipatamente gl'interessi sull'ammontare dei buoni a scadenza di un anno.

Art. 6.

La Banca rilascia gratuitamente i buoni che sono staccati da apposito libro a matrice e numerati progressivamente.

All'atto del rilascio, essi devono essere firmati da un consigliere di amministrazione, dal direttore e dal ragioniere dell'Istituto.

Art. 7.

Il pagamento dei buoni fruttiferi viene effettuato dalla Banca, previa consegna degli stessi, regolarmente firmati per quietanza dal legittimo possessore.

Il titolare o portatore dei buoni non può chiedere il pagamento prima della scadenza. Tuttavia la Banca si riserva la facoltà di eseguire il pagamento, prima che ne abbia obbligo, in seguito ad accordi col richiedente.

In caso di rimborso anticipato, il capitale sarà restituito al netto dello sconto in misura superiore almeno dell'1 % all'interesse portato dal titolo.

Ove gl'interessi fossero stati pagati anticipatamente, a norma dell'art. 5, sarà dedotta dal capitale a rimborsarsi una quota dell'ammontare di essi, corrispondente al periodo di tempo che intercede fra la data del rimborso e quella di scadenza del titolo.

Art. 8.

Per ottenere il duplicato di un buono fruttifero, nei casi di perdita, distruzione o sottrazione, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel « Testo unico delle leggi concernenti l'emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari » approvato con R. decreto 27 maggio 1909, n. 437.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1726.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1462.

Norme per la prima attuazione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole medie, approvati col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 47 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 39, 44 (terzo comma), 46 e 49 (secondo e terzo comma) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono applicabili anche per la prima attuazione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole medie, di cui alla tabella n. 36 dell'allegato II del predetto Regio decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 180. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1727.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1448.

Estensione della giurisdizione consolare del Regio consolato a Capetown.

N. 1448. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la giurisdizione consolare del Regio consolato a Capetown viene estesa anche sui territori dell'Africa del Sud-Ovest e sul protettorato del Nyasaland.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1728.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1449.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Lagrangia, in Vercelli.

N. 1449. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Lagrangia, in Vercelli, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1729.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1460.

Distintivi dei contrassegni di tassa per i velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche;

Visti gli articoli 3 e 4 del regolamento approvato col R. decreto 31 agosto 1910, n. 642;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contrassegni delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1926 sono costituiti da uno scudo di forma ovale sagomata, con due alette laterali da servire per l'applicazione dei contrassegni stessi ai veicoli. Le alette sono a cerniera nei contrassegni per motocicli, automobili ed autoscafi in prova, fisse in tutti gli altri contrassegni.

Art. 2.

I distintivi particolari di ciascun contrassegno sono stabiliti dalla seguente tabella:

ANNO 1926.

SPECIE DEI CONTRASSEGNI	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in mm.	DESCRIZIONE E LEGGENDA DELLO SCUDO	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo: N.°	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo: Avvertenze
CONTRASSEGNI PER VEICOLI SOGGETTI A TASSA.					
A) *Veicoli in libera circolazione:*					
Per velocipedi: ad un posto	Alluminio	43	Nella parte centrale ruota con catena che comanda il rocchetto montato sulla ruota posteriore della bicicletta, sopra alla ruota una targa col millesimo 1926 in rilievo. In alto lo scudo Sabaudo. Nella parte superiore la leggenda in rilievo « Tassa sui velocipedi ». In basso un cerchio.	1	Il foro dell'aletta sinistra è parzialmente ostruito da una leggera striscia di alluminio che attraversa il foro medesimo.
Per velocipedi: a due posti Per velocipedi a più di 2 posti si dovranno applicare più contrassegni corrispondenti al numero dei posti.	Id.	43	Come sopra con l'aggiunta di una stella con 5 punte a traforo sotto la ruota grande tra i due lati della catena e di un marchio entro cerchio in basso recante la stella d'Italia e la leggenda « A due posti » sotto il rocchetto.	1	Id.
Per motocicli	Id.	51	Nella parte centrale: linee schematiche di un motore per motocicletta entro targhetta sopra lo stemma Sabaudo tra due rami di alloro. In alto la leggenda « Tassa sui motocicli 1926 ». In basso un cerchio.	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
Per motocarrozzette: ad uso privato	Id.	51	Come sopra con l'aggiunta di una stella a 5 punte a traforo praticato sopra lo stemma Sabaudo e di un marchio recante la stella d'Italia e la leggenda « Moto carrozzette uso privato » nell'apposito cerchio in basso.	2	Id.
Per motocarrozzette: ad uso pubblico	Id.	51	Come sopra con l'aggiunta di due stelle a 5 punte a traforo sui rami d'alloro lateralmente allo stemma Sabaudo e di un marchio come sopra con la leggenda « Moto carrozzette uso pubblico ».	2	Id.

SPECIE DEI CONTRASSEGNI	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in mm.	DESCRIZIONE E LEGGENDA DELLO SCUDO	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo	
				N.°	Avvertenze
Per automobili: ad uso privato	Alluminio	73	Nella parte centrale: ruota con pneumatico per automobile con ai lati due rami di alloro attraversati da un nastro al centro del quale il millesimo 1926, sopra la ruota lo stemma Sabaudo e in alto la leggenda « Tassa sugli automobili ». In basso un cerchio.	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
Per automobili: ad uso pubblico	Id.	73	Come sopra con l'aggiunta di due stelle con 5 punte a traforo sul nastro ai lati del millesimo e di un marchio nel cerchio in basso recante la stella d'Italia e la leggenda « Uso pubblico ».	2	Id.
Per automobili: per trasporto merci	Id.	73	Come sopra con l'aggiunta di una stella con 5 punte a traforo sopra al millesimo e precisamente sul raggio centrale della ruota e di un marchio come sopra con la leggenda « Trasporto merci ».	2	Id.
Per autoscafi: ad uso privato	Id.	73	In alto sopra la leggenda « Tassa sugli autoscafi » una targhetta col millesimo 1926. Nel centro lo stemma Sabaudo circondato da una corona romana. Nella parte inferiore: un pannello raffigurante un autoscafo in navigazione, in basso un cerchio.	2	Id.
Per autoscafi: ad uso pubblico	Id.	73	Come sopra con l'aggiunta di una stella a 5 punte a traforo sotto lo stemma Sabaudo e in basso nel cerchio un marchio recante la stella d'Italia e la leggenda « Uso pubblico ».	2	Id.
B) ***Veicoli in circolazione di prova:***					
Per motocicli	Ottone giallo oro	68	In alto la leggenda « Motocicli in prova » nel centro il millesimo 1926 tra lo stemma Reale ed una corona d'alloro. In basso parte di una ruota motrice di motociclo con nastro al disotto.	1	Id.
Per automobili	Id.	105	In alto sopra la leggenda « Automobili in prova » è impresso il millesimo 1926, entro una targa tra rami di alloro, nel centro un nastro.	2	Id.
Per autoscafi	Id.	105	Come per gli automobili in prova, ma con la leggenda « Autoscafi in prova ».	2	Id.

SPECIE DEI CONTRASSEGNI	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in mm.	DESCRIZIONE E LEGGENDA DELLO SCUDO	Fori praticati in ciascuna delle due alette dello scudo	
				N.°	Avvertenze
CONTRASSEGNI PER VEICOLI ESENTI DA TASSA.					
A) per velocipedi	Ottone giallo oro	50	In alto puleggia di velocipede unita con catena alla ruota dentata motrice collocata in basso: nel centro lo stemma Sabaudo fiancheggiato da rami di alloro e con sopra la leggenda « Velocipedi ». I rami di alloro sono uniti da un nastro su cui è impressa la parola « Gratuita ».	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione.
B) per motocicli	Id.	60	Nel centro una ruota motrice di motociclo fiancheggiata da rami di alloro e con sopra la leggenda « Motocicli ». In basso una targa con impressa la parola « Gratuita » e sotto di essa lo stemma Sabaudo.	2	Id.
C) per automobili	Id.	80	Nel centro un volano di direzione fiancheggiato da rami di alloro e sopra di esso la parola « Automobili ». I rami di alloro sono uniti da un nastro con impressa la parola « Gratuita ». In basso lo stemma Reale, entro uno scudo.	2	Id.
D) per autoscafi	Id.	80	Come sopra, ma con la parola « Autoscafi » in alto.	2	Id.

Art. 3.

I contrassegni per i velocipedi dovranno essere consegnati a chi si presenta per pagare le corrispondenti tasse in condizione di pronta applicazione. Sarà quindi obbligo dei funzionari ed incaricati municipali, che riscuoteranno le tasse, di tagliare, nel momento della riscossione, la leggera striscia di alluminio che attraversa il foro di una delle alette dei contrassegni suddetti, rendendo così perfettamente libero il foro stesso. Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

Art. 4.

Agli effetti del cambio o rimborso, ai sensi dell'art. 17 del regolamento 31 agosto 1910, n. 642, non saranno accettati dall'Amministrazione del demanio e delle tasse i contrassegni che non presentano tutte le condizioni di perfetta integrità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 177. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1730.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1925, **n. 1443.**

Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Trapani.

N. 1443. R. decreto 29 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Trapani, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 23 novembre 1924.
Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1925.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1925.

Autorizzazione alla Società anonima « Nuova Italia », con sede in Genova, ad esercitare la mediazione per il collocamento di rischi nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda della Società anonima « Nuova Italia » con sede in Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamnto all'estero di rischi in assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Nuova Italia » con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento in assicurazione all'estero di rischi nel ramo trasporti, sotto l'osservanza delle norme stabilite nel R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e nel relativo regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

La concessione ha la durata di anni due, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza dall'autorizzazione.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietato, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie o altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione di cui al citato Regio decreto-legge resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, ai termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto i registri ed i repertori prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, debbono essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dall'impresa.

Roma, addì 21 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1925.

Impianto, in prossimità dell'abitato di Vedano al Lambro, di un posteggio ad anello in servizio della tramvia Milano-Monza-Reale Parco.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda 22 dicembre 1924 della Società trazione elettrica lombarda, esercente la tramvia elettrica Milano-Monza-Reale Parco, diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in prossimità dell'abitato di Vedano al Lambro, di un posteggio ad anello in servizio di detta tramvia, giusta il progetto pure in data 22 dicembre 1924;

Visto il parere favorevole manifestato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 860 del 30 marzo 1925;

Visto l'art. 39 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Decreta:

I lavori per l'impianto, in prossimità dell'abitato di Vedano al Lambro, di un posteggio ad anello in servizio della tramvia Milano-Monza-Reale Parco, prolungata fino a Vedano, di cui al progetto surricordato, sono dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2339, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 30, dal 20 al 26 luglio 1925.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Avellino	S. Angelo L.	Aquilonia	O	—	1
Bari	Bari	Conversano	B	—	1
Caserta	Sora	Colle S. Magno	B	—	1
Catanzaro	Monteleone	Serra S. Bruno	B	—	1
Como	Como	Erba	B	—	1
Foggia	Bovino	Bovino	B	—	1
Id.	Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Id.	Ortanova	E	—	1
Id.	San Severo	Lesina	B	1	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	O	1	1
Friuli	Gorizia	Montespino	B	—	1
Lucca	Lucca	Ponte Buggian.	B	—	1
Mantova	Mantova	Roncoferraro	B	—	1
Milano	Gallarate	Canegrate	B	2	1
Id.	Lodi	San Fiorano	B	—	1
Modena	Modena	Bomporto	B	1	—
Novara	Novara	San Pietro M.	B	2	3
Id.	Vercelli	Pertengo	B	—	1
Palermo	Cefalù	Collesano	B	—	1
Pavia	Mortara	Castel d'Agogna	B	1	—
Id.	Id.	Garlasco	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Gragnano	B	—	1
Pola	Pola	Pola	B	1	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	—	1
Id.	Potenza	Pietrapertosa	Cp	—	1
Id.	Id.	Trivigno	O	—	1
Roma	Frosinone	Veroli	B	1	—
Id.	Velletri	Segni	B	1	—
Salerno	Campagna	Ricigliano	O	1	—
Id.	Salerno	Cava dei Tirr.	B	—	1
Sassari	Nuoro	Orani	B	1	—
Siracusa	Siracusa	Lentini	O	1	—
Taranto	Taranto	Martino F.	Cp	—	1
Teramo	Penne	Collecorvino	B	—	1
Trapani	Mazara Vallo	Mazara Vallo	E	—	1
				16	26
		Carbonchio sintomatico.			
Campobasso	Isernia	Roccasicura	B	—	1
Cosenza	Cosenza	Celico	B	1	—
Foggia	San Severo	S. Marco in L.	B	—	1
Friuli	Tolmezzo	Ugovizza	B	—	4
Modena	Modena	Fiorano	B	2	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Padova	Padova	Padova	B	—	1
Pavia	Mortara	Sartirana	B	1	—
		Segue Carbonchio sintomatico.			
Torino	Torino	Moncalieri	B	—	1
Id.	Id.	Vinovo	B	—	1
Trento	Merano	Vallelunga	B	—	1
				5	11
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	7
Id.	Id.	Cerro Tanaro	B	6	1
Id.	Acqui	Incisa Belbo	B	1	2
Id.	Id.	Pareto	B	—	3
Id.	Asti	Castagnole	B	1	1
Id.	Id.	Isola	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	—	1
Id.	Novi	Capriata	B	1	—
Id.	Tortona	Sale	B	1	2
Id.	Id.	Villaromagnano	B	—	1
Aquila	Aquila	Aquila	B	1	—
Id.	Id.	Lucoli	B	—	1
Id.	Id.	Tornimparte	B	—	1
Id.	Sulmona	Sulmona	B	6	—
Id.	Avezzano	Carsoli	B	5	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	2	2
Id.	Id.	Badia Tedalda	B	2	—
Id.	Id.	Castigione F.	B	1	—
Id.	Id.	Cortona	B	—	2
Id.	Id.	Marciano	B	—	1
Id.	Id.	Sansepolcro	B	4	—
Id.	Id.	Sestino	B	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	3	1
Id.	Id.	Folignano	B	3	1
Id.	Id.	Montegallo	B	1	—
Id.	Id.	Roccafluvione	B	1	—
Bari	Altamura	Alberobello	O	1	—
Id.	Id.	Noci	B	3	—
Id.	Bari	Acquaviva	O	—	1
Id.	Id.	Putignano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Belluno	Belluno	Farra	B	1	—
Id.	Id.	Tambre	B	1	—
Id.	Feltre	Alano	B	1	—
Id.	Id.	Pedavena	B	—	2
Id.	Id.	Sovramonte	B	—	2
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	3	—
Id.	Id.	Bedulita	B	1	—
Id.	Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Id.	Cenate Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Chiudeno	B	2	2
Id.	Id.	Foresto Sparso	B	3	5
Id.	Id.	Gandosso	B	1	1
Id.	Id.	Gorlago	B	1	—
Id.	Id.	Grone	B	3	—
Id.	Id.	Lallio	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	3	—
Id.	Id.	Palazzago	B	1	1
Id.	Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Id.	San Stefano	B	—	1
Id.	Id.	Trescore Baln.	B	8	4
Id.	Id.	Viadanica	B	—	1
Id.	Id.	Zandobbio	B	1	2
Id.	Clusone	Azzone	B	1	—
Id.	Id.	Fiumenero	B	3	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Clusone	Gandellino	B	3	3
Id.	Id.	Gorno	B	2	—
Id.	Id.	Lizzola	B	—	1
Id.	Id.	Monasterolo	B	3	—
Id.	Id.	Oltrepovo	B	9	2
Id.	Id.	Premolo	B	3	—
Id.	Id.	Schilpario	B	3	1
Id.	Id.	Spinone	B	—	3
Id.	Treviglio	Calcio	B	3	—
Id.	Id.	Cividate	B	1	—
Id.	Id.	Covo	B	3	—
Id.	Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Id.	Misano	B	2	—
Id.	Id.	Palosco	B	1	—
Id.	Id.	Pumenengo	O	2	—
Bologna	Bologna	Imola	B	—	1
Id.	Id.	Persiceto	B	—	2
Id.	Id.	Zola Predosa	B	—	1
Brescia	Brescia	Calcinato	B	—	2
Id.	Id.	Calvisano	B	2	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Cizzago	B	2	—
Id.	Id.	Ghedi	B	17	4
Id.	Id.	Frontignano	B	1	—
Id.	Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Id.	Lonato	B	—	3
Id.	Id.	Trenzano	B	1	—
Id.	Breno	Bienno	B	5	1
Id.	Id.	Incudine	B	1	—
Id.	Id.	Monno	B	3	—
Id.	Id.	Villa d'Alegno	B	2	—
Id.	Chiari	Chiari	B	1	—
Id.	Id.	Borgonato	B	—	1
Id.	Id.	Capriolo	B	4	1
Id.	Id.	Urago O.	B	—	1
Id.	Salò	Bagolino	B	8	—
Id.	Verolanuova	Pontevico	B	1	—
Id.	Id.	Pralboino	B	—	1
Campobasso	Isernia	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	Filignano	B	2	—
Id.	Id.	Montaquila	B	3	—
Id.	Id.	Pozzilli	B	2	—
Id.	Id.	Vastogirardi	B	2	—
Id.	Id.	Venafro	B	6	—
Caserta	Caserta	Grazzanise	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro	B	2	—
Id.	Monteleone	Briatico	B	2	1
Id.	Id.	Cessaniti	B	7	5
Id.	Id.	Drapia	B	—	8
Id.	Id.	Monteleone	B	2	1
Id.	Id.	Nicotera	B	1	—
Id.	Id.	Parghelia	B	—	6
Id.	Id.	Rombiolo	B	2	4
Id.	Id.	San Calogero	B	—	6
Como	Como	Blessagno	B	1	1
Id.	Id.	Castiglione I.	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	1	—
Id.	Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Lecco	Ballabio Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Galbiate	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	1	4
Id.	Id.	Moggio V. S.	B	3	—
Id.	Id.	Morterone	B	4	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Varese	Angera	B	—	1
Como	Varese	Azzio	B	1	—
Id.	Id.	Barza	B	1	—
Id.	Id.	Induno Olona	B	1	1
Id.	Id.	Morosolo	B	1	—
Id.	Id.	Muceno	B	1	—
Id.	Id.	Osmate Lentate	B	1	—
Id.	Id.	Vergobbio	B	12	1
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	2	3
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	3	1
Id.	Id.	S. Martino L.	B	2	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Torricella Pizzo	B	2	2
Id.	Crema	Camisano	B	3	—
Id.	Id.	Cumignano	B	1	—
Id.	Id.	Izano	B	1	—
Id.	Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	Id.	Rubbiano	B	—	1
Id.	Id.	Sergnano	B	1	—
Id.	Id.	Trigolo	B	1	3
Id.	Cremona	Barzaniga	B	1	—
Id.	Id.	Castelleone	B	—	2
Id.	Id.	Corte de' Cortesi	B	3	1
Id.	Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Derovere	B	—	1
Id.	Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Id.	Paderno Cr.	B	1	—
Id.	Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	4	2
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	—	1
Cuneo	Alba	Castiglione T.	B	1	—
Id.	Id.	Ceresole	B	1	1
Id.	Id.	Gorrino	B	4	—
Id.	Cuneo	Demonte	B	1	3
Id.	Id.	Entraque	B	—	17
Id.	Id.	S. Mihele Pr.	B	12	—
Id.	Id.	Tenda	B	3	9
Id.	Id.	Valdieri	B	—	15
Id.	Id.	Vinadio	B	2	1
Id.	Saluzzo	Barge	B	2	—
Id.	Id.	Moretta	B	1	—
Ferrara	Comacchio	Massa Fiscaglia	B	3	3
Id.	Id.	Mesola	B	1	2
Id.	Ferrara	Argenta	B	2	2
Id.	Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Id.	Copparo	B	4	1
Id.	Id.	Ferrara	B	9	—
Id.	Id.	Ostellato	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	5	2
Id.	Id.	Ro	B	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	—	1
Id.	Id.	Casellina e T.	B	—	1
Id.	Id.	Reggello	B	—	1
Id.	Id.	S. Casciano V.	B	—	1
Id.	Id.	Vicchio	B	—	2
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Fiume	Volosca	Primano	B	2	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	2	2
Id.	Id.	Borghi	B	2	—
Id.	Id.	Savignano	B	—	2
Id.	Forlì	Forlì	B	2	2
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	1	1
Id.	Rimini	Coriano	B	—	4
Id.	Id.	Longiano	B	—	1
Id.	Id.	Rimini	B	2	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	B	1	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Genova	Chiavari	Borzonasca	B	1	—
Id.	Id.	Oneglia	B	1	—
Id.	Id.	Rezzoaglio	B	—	3
Id.	Genova	Campo Ligure	B	—	3
Id.	Id.	Genova	B	—	1
Id.	Id.	Masone	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Lecce	Brindisi	Ostuni	B	1	—
Lucca	Castelnuovo G.	Careggine	O	1	—
Id.	Id.	Pieve Fosciana	B	1	—
Id.	Id.	Sillano	O	2	—
Id.	Id.	Trassilico	B	1	—
Id.	Lucca	Altopascio	B	1	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Barga	B	1	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	1	—
Id.	Id.	Canneto	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	—
Id.	Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Id.	Commessaggio	B	2	—
Id.	Id.	Gazzuolo	B	2	—
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Id.	Marcaria	B	1	—
Id.	Id.	Medole	B	1	—
Id.	Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Id.	Pecognaga	B	—	5
Id.	Id.	Quistello	B	1	—
Id.	Id.	Quingentole	B	1	2
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	—	2
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Id.	Sabbionota	B	3	1
Id.	Id.	San Giacomo	B	1	1
Id.	Id.	Sermide	B	3	1
Id.	Id.	San Benedetto	B	—	1
Id.	Id.	Solferino	B	1	—
Id.	Id.	Viadana	B	2	3
Id.	Id.	Villimpenta	B	—	1
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	4	—
Id.	Id.	Comano	B	17	—
Id.	Id.	Fivizzano	B	11	—
Milano	Abbiategrasso	Besate	B	5	2
Id.	Lodi	Merlino	B	—	1
Id.	Id.	Secugnago	B	—	2
Id.	Milano	Milano	B	2	3
Id.	Monza	Besana Brianza	B	—	3
Modena	Mirandola	Concordia	B	2	—
Id.	Id.	Mirandola	B	2	3
Id.	Id.	San Felice	B	2	—
Id.	Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	1	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Camposanto	B	1	1
Id.	Id.	Carpi	B	4	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	5	1
Id.	Id.	Modena	B	9	5
Id.	Id.	San Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	3	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	6	1
Id.	Id.	Montese	B	—	1
Id.	Id.	Pavullo	B	—	1
Novara	Biella	Cavaglia	B	—	1
Id.	Id.	Mottalciata	B	—	1
Novara	Biella	Salussola	B	—	1
Id.	Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Id.	Cressa	B	2	—
Id.	Ossola	Macugnana	B	—	1
Id.	Id.	Montecrestese	B	1	—
Id.	Vercelli	Carisio	B	—	3
Padova	Padova	Casale S.	B	1	—
Id.	Id.	Legnaro	B	2	—
Id.	Id.	Montagnana	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro Vim.	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	1
Id.	Id.	Busseto	B	3	3
Id.	Id.	Fontanellato	B	—	10
Id.	Id.	Fontevivo	B	—	3
Id.	Id.	Soragna	B	12	17
Id.	Id.	Pellegrino	B	—	1
Id.	Id.	San Secondo	B	8	18
Id.	Id.	Roccabianca	B	3	3
Id.	Id.	Trecasali	B	1	2
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	5	—
Id.	Id.	Borgotaro	B	3	3
Id.	Id.	Valmozzola	B	17	5
Id.	Parma	Bardi	B	—	3
Id.	Id.	Boccolo	B	5	—
Id.	Id.	Collecchio	B	3	—
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	—	3
Id.	Id.	Fornovo di T.	B	2	2
Id.	Id.	Golese	B	1	1
Id.	Id.	Monchio	B	5	1
Id.	Id.	Montechiarugol.	B	—	1
Id.	Id.	Parma	B	1	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	2	2
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	1	1
Id.	Id.	Sala Baganza	B	—	1
Id.	Id.	Torrile	B	1	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Id.	Varano Mel.	B	—	4
Id.	Id.	Varsi	B	3	—
Id.	Id.	Vigatto	B	1	1
Pavia	Mortara	Breme	B	1	—
Id.	Pavia	Bascapè	B	2	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	2	—
Id.	Id.	Bastida de' D.	B	1	—
Id.	Id.	Fortunago	B	1	—
Id.	Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Id.	Montalto	B	—	1
Id.	Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	—	1
Id.	Id.	Pregola	B	4	—
Id.	Id.	Silvano	B	2	—
Id.	Id.	Torrazza	B	—	3
Pesaro Urbino	Pesaro	Pesaro	B	—	1
Id.	Id.	Pozzo Alto	B	—	1
Id.	Id.	Saltara	B	—	1
Id.	Id.	Serungarina	B	2	—
Id.	Urbino	Borgo Pace	B	18	3
Id.	Id.	Carpegna	B	1	—
Id.	Id.	Frontino	B	1	2
Id.	Id.	Macerata F.	B	4	—
Id.	Id.	Mercatello	B	6	1
Id.	Id.	Scavolino	B	1	—
Id.	Id.	San Leo	B	1	2
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Id.	Besenzone	B	2	—
Id.	Id.	Bettola	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Piacenza	Piacenza	Bobbio	B	1	—
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	2
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	2
Id.	Id.	Morfasso	B	—	2
Id.	Id.	Piacenza	B	1	1
Id.	Id.	San Giorgio	B	—	1
Id.	Id.	San Pietro	B	1	3
Id.	Id.	Vernasca	B	—	1
Id.	Id.	Ziano	B	—	1
Pisa	Pisa	Colle Salvetti	B	1	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	1	—
Id.	Volterra	Campiglia M.	B	6	1
Id.	Id.	Castagneto C.	B	1	—
Id.	Id.	Suvereto	B	1	2
Pola	Capodistretto	Castelnuovo	B	2	—
Potenza	Potenza	Genzano	B	1	1
Id.	Id.	Castelbolognese	B	1	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	3	1
Id.	Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	1
Id.	Id.	Conselice	B	2	—
Id.	Id.	Cotignola	B	—	2
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Massalombarda	B	1	—
Id.	Ravenna	Ravenna	B	6	—
Reggio Cal. (a)	Gerace	Camini	B	3	—
Id.	Id.	Caulonia	B	1	1
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Monasterace	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Reggio Calabria	Melito P. S.	B	—	3
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	1	—
Id.	Id.	Guastalla	B	3	1
Id.	Id.	Luzzara	B	4	—
Id.	Id.	Novellara	B	2	—
Id.	Id.	Reggiolo	B	2	2
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	7	3
Id.	Id.	Bagnolo in P.	B	2	4
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	3
Id.	Id.	Cadelbosco Sop.	B	5	10
Id.	Id.	Campegine	B	—	1
Id.	Id.	Casalgrande	B	1	1
Id.	Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo S.	B	—	2
Id.	Id.	Cavriago	B	4	—
Id.	Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Id.	Montecchio	B	7	2
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	30	5
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	30	16
Id.	Id.	Rubiera	B	3	—
Id.	Id.	Scandiano	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino R.	B	1	—
Id.	Id.	Vezzano sul Cr.	B	3	3
Id.	Id.	Viano	B	1	—
Roma	Civitavecchia	Monte Romano	B	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella	B	1	—
Id.	Roma	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	6	—
Id.	Id.	Zagarolo	B	1	—
		Segue Afta epizootica.			
Roma	Velletri	Valmontone	B	1	—
Id.	Viterbo	Sutri	B	1	—
Id.	Id.	Valentano	B	1	—
Id.	Id.	Veiano	B	1	—
Rovigo	Adria	Taglio di Po	B	1	1
Id.	Rovigo	Canda	B	2	—
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Fratta Polesine	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Id.	Stienta	B	—	2
Id.	Id.	Trecenta	B	6	—
Id.	Id.	Villadose	B	2	—
Siena	Siena	Monteroni	B	3	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Cedrasco	B	3	—
Id.	Id.	Chiesa	B	2	—
Id.	Id.	Chiuro	B	2	—
Id.	Id.	Livigno	B	2	—
Id.	Id.	Fusine	B	3	—
Id.	Id.	Novate M.	B	—	1
Id.	Id.	Ponte	B	3	—
Id.	Id.	Sondalo	B	2	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Id.	Teglio	B	3	1
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	2	—
Id.	Id.	Valdisotto	B	5	—
Spezia	Spezia	Maissana	B	2	—
Id.	Id.	Varese L.	B	4	—
Taranto	Taranto	Taranto	B	3	—
Teramo	Teramo	S. Egidio	B	9	—
Torino	Aosta	Valtournanche	B	—	1
Id.	Ivrea	Strambino	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cumiana	B	—	1
Id.	Id.	Usseaux	B	1	—
Id.	Susa	Coazze	B	17	—
Id.	Id.	Giaveno	B	4	—
Id.	Torino	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Id.	Mondrone	B	1	—
Id.	Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Id.	Verrua Sav.	B	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Id.	Nova Levante	B	2	—
Id.	Borgo	Casotto	B	1	—
Id.	Id.	Lavarone	B	1	2
Id.	Id.	Levico	B	2	2
Id.	Id.	Luserna	B	6	—
Id.	Id.	Pieve Tesino	B	1	2
Id.	Id.	Roncegno	B	2	—
Id.	Id.	Scurelle	B	1	—
Id.	Id.	Telve	B	3	7
Id.	Cavalese	Cavalese	B	9	—
Id.	Id.	Castello	B	6	—
Id.	Id.	Carano	B	—	1
Id.	Id.	Valfloriana	B	1	1
Id.	Cles	Almazzago	B	1	—
Id.	Id.	Amblar	B	2	—
Id.	Id.	Brésino	B	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Trento	Cles	Cogolo	B	2	—
Id.	Id.	Cagno	B	1	—
Id.	Id.	Cles	B	1	—
Id.	Id.	Còredo	B	6	—
Id.	Id.	Denno	B	—	1
Id.	Id.	Don	B	2	—
Id.	Id.	San Giacomo	B	2	2
Id.	Id.	Taio	B	1	—
Id.	Id.	Rumo	B	1	—
Id.	Id.	Sfruz	B	5	2
Id.	Id.	Tres	B	5	—
Id.	Id.	Tuénno	B	—	7
Id.	Riva	Romarzolo	B	1	2
Id.	Rovereto	Avio	B	1	—
Id.	Tione	Bocenago	B	1	—
Id.	Id.	Carisolo	B	5	—
Id.	Id.	Cologna	B	—	1
Id.	Id.	Darè	B	1	—
Id.	Id.	Darzo	B	—	1
Id.	Id.	Giustino	B	1	—
Id.	Id.	Pinzolo	B	1	4
Id.	Trento	Albiano	B	11	7
Id.	Id.	Frassilongo	B	3	—
Id.	Id.	Pergine	B	1	—
Id.	Id.	Vezzano	B	7	—
Treviso	Treviso	Monfumo	B	—	1
Id.	Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Id.	Roncade	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Id.	Cona	B	—	1
Id.	Venezia	Caorle	B	2	—
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Id.	San Michele	B	2	1
Verona	Verona	Bussolengo	B	1	—
Id.	Id.	Cavaion	B	—	2
Id.	Id.	Sorgà	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	2
Id.	Id.	Verona	B	7	3
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Arsiero	B	2	2
Id.	Id.	Asigliano	B	1	—
Id.	Id.	Gallio	B	1	—
Id.	Id.	Lastebasse	B	—	3
Id.	Id.	Marostica	B	1	1
Id.	Id.	Mason	B	1	1
Id.	Id.	Noventa	B	4	—
Id.	Id.	Poiana M.	B	—	1
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	—	1
				992	538
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	San Marcello	S	—	1
Id.	Id.	Serra S. Quirico	S	1	1
Aquila	Cittaducale	Cittaducale	S	1	—
Id.	Id.	Lugnano	S	1	—
Id.	Id.	Petrella	S	1	—
Id.	Aquila	Roio	S	1	—
Id.	Id.	Sassa	S	3	2
Id.	Avezzano	Carsoli	S	3	—
Id.	Id.	Pescina	S	4	—
Id.	Id.	Trasacco	S	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini			
Arezzo	Arezzo	Castiglione F.	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	5	7
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	S	2	1
Id.	Id.	Porto S. Giorg.	S	4	2
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	—
Avellino	Ariano	Accadia	S	1	—
Id.	Id.	Grottaminarda	S	—	1
Id.	Id.	Orsara	S	—	1
Id.	Avellino	Montefalcione	S	2	—
Id.	Id.	Pietradefusi	S	1	2
Id.	S. Angelo L.	Aquilonia	S	—	1
Bari	Bari	Castellana	S	—	1
Belluno	Belluno	Belluno	S	1	—
Id.	Feltre	Cesio	S	1	—
Id.	Id.	Feltre	S	3	2
Benevento	Benevento	Apice	S	2	3
Id.	Id.	Buonalbergo	S	1	1
Id.	Id.	Paduli	S	3	2
Id.	S. Bartolomeo	Castelfranco	S	1	1
Id.	Id.	S. Bartolomeo	S	4	1
Brescia	Brescia	Remedello Sop.	S	—	1
Id.	Chiari	Orzinuovi	S	—	3
Id.	Salò	Puegnago	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	1	1
Id.	Id.	Baranello	S	—	1
Id.	Id.	Campolieto	S	—	2
Id.	Id.	Casalciprano	S	3	—
Id.	Id.	Castropignano	S	—	8
Id.	Id.	Oratino	S	—	5
Id.	Id.	S. Angelo Lim.	S	—	2
Id.	Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Id.	Isernia	Cerro al Volt.	S	—	6
Id.	Id.	Pizzone	S	—	1
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	S	—	4
Id.	Larino	Casacalenda	S	2	—
Caserta	Caserta	Rocca d'Evan.	S	—	4
Catanzaro	Catanzaro	Cropani	S	—	1
Id.	Id.	Zagarise	S	3	5
Cosenza	Cosenza	Cosenza	S	6	—
Id.	Id.	Domanico	S	1	4
Id.	Id.	Fagnano	S	4	—
Id.	Id.	Mendicino	S	4	—
Id.	Id.	Pedace	S	—	3
Id.	Id.	Rogiano	S	3	—
Id.	Id.	San Marco	S	1	7
Id.	Id.	Serrapedace	S	—	8
Id.	Id.	Spezzano Gr.	S	—	12
Id.	Id.	Spezzano Pic.	S	—	14
Id.	Id.	Torano	S	4	—
Id.	Id.	Trenta	S	—	6
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	S	3	—
Cuneo	Saluzzo	Genola	S	7	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Id.	Id.	Figline V. d'Ar.	S	2	—
Id.	Id.	Firenze	S	1	—
Id.	Id.	S. Piero a S.	S	1	—
Id.	Id.	Vicchio	S	23	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	—	2
Id.	Volosca	Mattuglie	S	—	2
Forlì	Cesena	Cesena	S	5	1
Id.	Id.	Longiano	S	—	1
Id.	Forlì	Civitella	S	—	1
Friuli	Cividale	Manzano	S	—	1
Id.	Udine	Gonars	S	—	2
Id.	Id.	Pradamano	S	—	3
Id.	Id.	Udine	S	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Mantova	Mantova	Castelbelforte	S	1	—
Modena	Modena	Formigine	S	1	—
Id.	Id.	Fiorano	S	2	—
Id.	Id.	Modena	S	2	—
Id.	Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	Id.	Ravarino	S	—	1
Id.	Id.	Sassuolo	S	1	—
Id.	Pavullo	Prignano	S	—	1
Parma	Borgotaro	Berceto	S	1	—
Perugia	Foligno	Spello	S	1	—
Id.	Spoleto	Sellano	S	1	1
Pesaro Urbino	Urbino	S. Angelo Vado	S	1	2
Id.	Id.	S. Ippolito	S	1	1
Piacenza	Piacenza	Coli	S	—	1
Pola	Capodistretto	Capodistria	S	2	—
Id.	Id.	Maresego	S	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	S	4	2
Id.	Id.	Paugnano	S	—	3
Id.	Pola	Canfanaro	S	1	—
Id.	Id.	Rovigno	S	1	—
Potenza	Lagonegro	S. Giorgio L.	S	1	—
Id.	Matera	Montalbano	S	—	1
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	3	—
Id.	Potenza	Pietrapertosa	S	1	—
Ravenna	Faenza	Faenza	S	1	—
Id.	Ravenna	Cervia	S	2	—
Id.	Id.	Ravenna	S	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	Boretto	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S. Martino Rio	S	—	1
Roma	Rieti	Belmonte S.	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Montorio R.	S	1	—
Siena	Montepulciano	Trequanda	S	1	—
Id.	Siena	Colle V. Elsa	S	4	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	3	—
Id.	Id.	Siena	S	1	—
Teramo	Penne	Costilenti	S	—	6
Id.	Id.	Montefino	S	—	5
Id.	Id.	Castiglione	S	—	4
Id.	Id.	Montesilvano	S	—	1
Id.	Teramo	Bellante	S	2	8
Id.	Id.	Campoli	S	—	2
Id.	Id.	Castiglione V.	S	—	6
Id.	Id.	Canzano	S	—	7
Id.	Id.	Colonnella	S	2	—
Id.	Id.	Corropoli	S	1	1
Id.	Id.	Giulianova	S	—	5
Id.	Id.	Isola Gr. Sasso	S	4	2
Id.	Id.	Nereto	S	1	1
Id.	Id.	Silvi	S	—	4
Id.	Id.	Tossicia	S	—	5
Torino	Torino	Chieri	S	—	1
Id.	Id.	S. Sebastiano	S	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	S	29	4
Trento	Bolzano	Castelrotto	S	—	2
Id.	Id.	Gries	S	—	7
Id.	Id.	Terlano	S	—	2
Id.	Brunico	Brunico	S	—	1
Id.	Id.	Casteldarne	S	—	1
Id.	Cavalese	Egna	S	—	2
Id.	Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	Lover	S	—	1
Venezia	Venezia	S. Stino di L.	S	—	2
Verona	Verona	Bovolone	S	—	3
Id.	Id.	Sommacampag	S	—	4
Verona	Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Vicenza	Orgiano	S	—	1
Id.	Id.	Torri di Quart.	S	—	2
Id.	Id.	Vicenza	S	—	5
				205	259
		Morva.			
Cremona	Cremona	Stagno Lomb.	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
				1	1
		Farcino criptococcico.			
Aquila	Sulmona	Sulmona	E	1	—
Avellino	Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Infer.	E	2	—
Id.	Id.	Mugnano	E	1	—
Id.	Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Id.	S. Angelo a Sc.	E	1	—
Bari	Altamura	Toritto	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Barletta	Andria	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	—
Benevento	Benevento	Benevento	E	1	—
Id.	Cerreto	Faicchio	E	1	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	5	—
Campobasso	Larino	Casacalenda	E	1	—
Genova	Chiavari	Chiavari	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	1	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	2	—
Id.	Id.	Palermo	E	108	—
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Potenza	Potenza	Baragiano	E	1	—
Salerno	Campagna	Aquara	E	1	—
Id.	Salerno	Angri	E	—	—
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	—	1
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Salerno	E	2	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	2	—
Id.	Id.	Spezia	E	18	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Laterza	E	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	1	—
				174	1
		Rabbia			
Ancona	Ancona	Agugliano	Cn	—	1
Id.	Id.	Ancona	Cn	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	3
Id.	Id.	Id.	E	—	8

Segue *Rabbia*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	Cn	—	1
Campobasso	Campobasso	Riccia	Cn	—	1
Id.	Id.	Salcito	Cn	—	1
Caserta	Nola	Nola	S	—	1
Id.	Id.	Carmignano	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Galluzzo	Cn	—	1
Id.	Id.	Prato	Cn	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Foggia	San Severo	Serracapriola	E	1	—
Genova	Genova	Rivarolo	Cn	—	1
Grosseto	Grosseto	Montargentario	Cn	—	1
Lucca	Lucca	Barga	Cn	—	1
Modena	Modena	Modena	Cn	1	—
Id.	Pavullo	Prignano	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	6	1
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	Cn	—	1
Novara	Vercelli	Tronzano V.	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	4	5
Parma	Parma	Parma	Cn	—	1
Pavia	Voghera	Broni	Cn	1	—
Id.	Id.	Stradella	Cn	1	—
Roma	Roma	Monterosi	Cn	1	—
Id.	Velletri	Terracina	Cn	1	—
Salerno	Salerno	Cava de' Tirr.	Cn	—	1
Teramo	Penne	Atri	Cn	—	1
Id.	Id.	Penne	Cn	—	1
Id.	Teramo	Teramo	Cn	—	2
Id.	Id.	Tortoreto	Cn	—	1
Torino	Torino	Torino	Cn	—	1
Trapani	Mazara	Castelvetrano	E	—	1
Trento	Rovereto	Mori	Cn	—	1
Id.	Id.	Rovereto	Cn	—	1
Venezia	Venezia	Ceggia	Cn	—	1
				18	39

Rogna

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Capitignano	O	1	—
Id.	Avezzano	Pescina	O	1	—
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	—	1
Benevento	Cerreto	Faicchio	E	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli S.	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata S. P.	O	1	—
Id.	Id.	Vieste	O	1	—
Id.	Id.	S. Paolo Civ.	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	1	—
Roma	Frosinone	Ferentino	O	1	—
Id.	Id.	Torre Caietani	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Cottanello	O	1	—
Id.	Id.	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Viterbo	Soriano	O	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	O	22	—
Trento	Tione	Borzago	Cp	—	1
				45	2

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Balsorano	O	2	—
Id.	Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Id.	Celano	O	2	—
Id.	Cittaducale	Antrodoco	O	2	—
Id.	Sulmona	Pettorano	O	—	1
Id.	Id.	Villalago	Cp	1	—
Avellino	S. Angelo L.	Quaglietta	O	—	2
Campobasso	Isernia	Capracotta	O	1	—
Id.	Id.	Pizzone	Cp	2	—
Foggia	Bovino	Candela	O	1	—
Id.	Id.	Troia	Cp	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	Cp	4	1
Roma	Rieti	Magliano	O	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	O	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	O	1	—
Id.	Id.	Roscigno	O	1	—
Teramo	Teramo	Fano Adriano	O	—	1
				21	5

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Campotorto	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	1	1
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Avezzano	Cappadocia	O	—	1
Id.	Id.	Pereto	O	—	1
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nicolò	O	1	—
Bari	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Barletta	Minervino	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	1
Firenze	Firenze	Reggello	O	—	1
Id.	Id.	Vicchio	O	2	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Pitigliano	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	4	—
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza	Potenza	Brienza	O	2	—
Id.	Id.	Marsico Nuovo	O	1	—
Roma	Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Id.	Filettino	O	—	1
Id.	Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Roma	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Id.	Norma	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	—	1
				32	8

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cuneo	Cuneo	Chiusa di Pesio	P	—	5
Foggia	Foggia	Manfredonia	P	2	—
Mantova	Mantova	Guidizzolo	P	1	—
Modena	Modena	San Cesario	P	—	2
Salerno	Vallo della Luc.	Agropoli	P	5	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Colera dei polli.			
Siena	Montepulciano	Pienza	P	2	1
Teramo	Teramo	Teramo	P	5	—
Trento	Riva	Riva	P	—	1
				15	9
		Setticemia emorragica dei bovini.			
Cosenza	Cosenza	Spezzano Gr.	B	—	3
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	—	1
				—	4
		Barbone bufalino.			
Salerno	Campania	Eboli	B	—	1
		Aborto epizootico.			
Bergamo	Bergamo	Azzano S. P.	B	—	1
Id.	Id.	Colognola	B	—	1
				—	2
		Tubercolosi.			
Ascoli Piceno	Fermo	Servigliano	B	—	1
Lecce	Brindisi	Latiano	B	1	—
				1	1
		Piroplasmosi.			
Grosseto	Grosseto	Grosseto	S	6	—
Id.	Id.	Orbetello	B	3	—
				9	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	24	35	42
Carbonchio sintomatico	9	11	16
Afta epizootica	51	496	1530
Malattie infettive dei suini	38	146	464
Morvo	2	2	2
Farcino criptococcico	14	37	175
Rabbia	22	36	57
Rogna	9	21	47
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	7	17	26
Vaiuolo ovino	8	31	40
Colera dei polli	8	8	24
Setticemia emorragica dei bovini	2	2	4
Barbone bufalino	1	1	1
Aborto epizootico	1	2	2
Tubercolosi	2	2	2
Piroplasmosi	1	2	9

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 174

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	124 51	Belgio	120 60
Londra	128 283	Olanda	10 74
Svizzera	512 59	Pesos oro (argentino)	24 20
Spagna	380 25	Pesos carta (argent.)	10 65
Berlino	6 295	New-York	26 424
Vienna (Shilling)	3 82	Russia	136 —
Praga	78 75	Belgrado	47 25
Dollaro canadese	26 50	Budapest	0.0375
Romania	13 40	Oro	509 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 75
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	93 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 90

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 55 posti di istitutore nei Convitti nazionali maschili e a 4 posti di istitutrice nei Convitti nazionali femminili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101;
Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1556;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduti gli articoli 14, 17 e 18 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il decreto del Ministro per le finanze del 1° dicembre 1923, relativo agli assegni da concedersi agli impiegati assunti in prova;
Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Decreta:

A norma dell'art. 127 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è aperto un concorso per titoli e per esami a 55 posti di istitutore nei Convitti nazionali maschili ed a 4 posti di istitutrice nei Convitti nazionali femminili.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio in qualità di istitutori in prova, e vi resteranno sei mesi, durante i quali, se non dimostreranno diligenza ed attitudine, saranno dispensati dal servizio; se invece, alla fine del semestre, la prova sarà stata favorevole, verranno nominati istitutori.

Durante il periodo di prova avranno un assegno di L. 500 mensili.
Il servizio prestato nei sei mesi di prova è valevole agli effetti della pensione.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione, divisione IX, entro il 31 agosto 1925:

1° la domanda in carta da bollo da L. 3;

2° la quietanza dell'effettivo versamento presso l'ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50;

3° il certificato di cittadinanza italiana;

4° l'attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto 21 anni e non superato i 40 alla data del presente decreto;

5° certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto;

6° il certificato di moralità relativo all'ultimo triennio e di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni in cui l'aspirante ebbe la sua residenza e con la dichiarazione del fine per cui l'attestato stesso è rilasciato Da tale certificato dovrà risultare che l'aspirante ha sempre tenuto buona condotta;

7° un documento comprovante che il concorrente ha ottemperato agli obblighi militari (per i concorrenti maschi);

8° un certificato di un medico provinciale, militare o condotto, da cui risulti che il ricorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche. Gli invalidi di guerra, invece di tale certificato, dovranno presentare una dichiarazione medica, a norma degli articoli 14 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, dalla quale risulti che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere l'adempimento delle funzioni di istitutore;

9° il diploma di laurea rilasciato da una Regia università o da una scuola superiore di commercio;

10° l'attestato dei punti conseguiti negli esami speciali, quando essi non risultino dal diploma;

11° un cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

12° ritratto fotografico con la firma autografa del concorrente, autenticata dal sindaco o da un Regio notaio;

13° un elenco, in carta libera e in doppia copia, dei documenti sopra indicati e di tutti gli altri attestati, titoli e pubblicazioni che il candidato ritenga utile di aggiungere.

I documenti, debbono essere presentati in originale o in copia autentica e debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il certificato n. 3 gli italiani non regnicoli, e dal presentare i certificati nn. 3, 5 e 6, i concorrenti che abbiano già un ufficio governativo di ruolo.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza il luogo della sua residenza e l'indirizzo a cui intende che gli siano fatte le partecipazioni.

Non sono accolte le domande che risultino spedite al Ministero dopo il termine stabilito dal presente decreto o che non siano corredate, prima del termine stesso, di tutti i documenti superiormente indicati

Gli esami del concorso si terranno a Roma, nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale e affisso all'atrio del Ministero, e consteranno d'una prova scritta e di una orale

La prova scritta verterà su argomento storico-letterario o giuridico (diritto civile, amministrativo e costituzionale). Per detta prova sono assegnate ai candidati 6 ore dalla lettura del tema.

E' vietato l'uso di qualsiasi libro o appunto, eccettuato il dizionario della lingua italiana ed i codici non commentati, sotto pena di esclusione dall'esame.

La prova orale, della durata non inferiore a 30 minuti, verterà sulle seguenti materie:

Letteratura italiana; storia d'Italia dal 1748 ai nostri tempi; nozioni di pedagogia ed igiene, nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo; nozioni di matematica e di contabilità.

Per giudicare del concorso sarà nominata dal Ministro una Commissione centrale, composta in conformità dell'art. 21 del R. decreto 24 maggio 1912, n. 1101.

Per classificare gli esami la Commissione dispone di 40 punti, ossia 20 per la prova scritta e 20 per la prova orale.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione inferiore a 12/20 (pari a 6 decimi) nella prova scritta.

Per la classificazione dei titoli la Commissione disporrà inoltre di 60 punti, da ripartire fra i titoli di studio, i titoli didattici e del servizio lodevolmente prestato in istituti governativi, o di Enti pubblici o privati di fama riconosciuta; le pubblicazioni, le benemerenze acquistate in servizio militare durante la guerra, gli altri eventuali titoli, che valgano a dimostrare le qualità morali e l'attitudine del candidato all'ufficio cui aspira.

Saranno compresi nella graduatoria i candidati che abbiano riportati almeno settanta punti su cento complessivamente.

Gli eleggibili saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria, in una delle sedi ove siano posti vacanti. A parità di votazione sarà preferito chi abbia eventualmente prestato servizi governativi e, nel caso di pari anzianità di tali servizi o di loro mancanza, sarà preferito il maggiore di età.

Chi rifiuti la sede offertagli o risulti irreperibile o lasci passare otto giorni dalla data della lettera di offerta, senza dichiarare al Ministero che accetta la nomina, decade da ogni diritto.

Gli effetti del concorso cessano, quando tutti gli eleggibili siano stati invitati ad occupare i posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1925

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Concorso a 38 posti di maestro elementare nei Convitti nazionali maschili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101;
Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1556;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduti gli articoli 14, 17 e 18 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento approvato con il R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Decreta:

A norma dell'art. 128 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è aperto un concorso per esami a 38 posti di maestro elementare nei Convitti nazionali maschili.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio in qualità di maestro elementare in prova e vi resteranno sei mesi, durante i quali, se non dimostreranno diligenza ed attitudine, saranno dispensati dal servizio; se invece, alla fine del semestre, la prova sarà stata favorevole, verranno nominati maestri elementari.

Durante il periodo di prova, avranno un assegno di L. 450 mensili. Il servizio prestato nei sei mesi di prova è valevole agli effetti della pensione.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione, divisione IX, entro il 31 agosto 1925:

1° la domanda in carta bollata da L. 3;

2° la quietanza dell'effettuato versamento presso l'ufficio del registro della tassa di concorso in L. 25;

3° un certificato del Regio provveditore agli studi, dal quale risulti che l'aspirante è maestro di una pubblica scuola elementare, in attività di servizio, col grado di ordinario;

4° l'attestato di nascita legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto i 21 anni e non superato i 40 anni alla data del presente decreto;

5° un documento comprovante che il concorrente abbia ottemperato agli obblighi militari;

6° un cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

7° il ritratto fotografico con la firma autografa del concorrente, autenticata dal sindaco o da un Regio notaio;

8° un elenco, in carta libera e in doppia copia, dei documenti sopra indicati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza il luogo della sua residenza e l'indirizzo al quale intende che gli siano fatte le partecipazioni.

Non sono accolte le domande che risultino spedite al Ministero dopo il termine stabilito dal presente decreto o che non siano corredate, prima del termine stesso, di tutti i documenti superiormente indicati.

Gli esami del concorso si terranno a Roma, nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale e affisso all'atrio del Ministero, e consteranno di una prova scritta ed una orale.

La prova scritta sarà di cultura generale. Per detta prova sono assegnate ai candidati sei ore dalla dettatura del tema. Sotto pena d'esclusione dallo esame è vietato l'uso di qualsiasi libro od appunto, eccettuato il dizionario della lingua italiana.

La prova orale, della durata non inferiore a 30 minuti, verterà sulle seguenti materie:

Nozioni di letteratura italiana; storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni; nozioni di pedagogia ed igiene; nozioni di musica e canto corale; nozioni di aritmetica.

Per giudicare il concorso sarà nominata dal Ministero una Commissione centrale, composta in conformità dell'art. 21 del R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101.

Per classificare gli esami la Commissione dispone di 50 punti, ossia 25 punti per la prova scritta e 25 per la prova orale.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano meritato meno di 15 punti su 25 (pari a 6/10) nella prova scritta

Saranno compresi nella graduatoria i candidati che abbiano riportato almeno 35 punti (pari a 7/10) come risultato delle prove d'esame.

Gli eleggibili saranno nominati, secondo l'ordine della graduatoria, in una delle sedi dove siano posti vacanti. A parità di votazione saranno preferiti i più anziani di età.

Chi rifiuti la sede offertagli o risulti irreperibile o lasci passare otto giorni dalla data della lettera di offerta, senza dichiarare al Ministero che accetta la nomina, decade da ogni diritto.

Gli effetti del concorso cessano quando tutti gli eleggibili siano stati invitati ad occupare i posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Proroga del concorso pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo archeologico) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1925, registro 19, foglio 158, col quale furono banditi un concorso interno ed uno pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo archeologico) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità;

Veduto l'art. 5 del predetto decreto col quale fu stabilito il termine del 31 agosto 1925 per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso pubblico;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo archeologico) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità, fissato al 31 agosto 1925, alle ore 19 col decreto Ministeriale 29 luglio 1925 sopra citato, è prorogato al 30 settembre 1925 alla medesima ora.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Proroga del concorso pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo medioevale e moderno) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1925, registro 19, foglio 159, col quale furono banditi un concorso interno ed uno pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo medioevale e moderno) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità;

Veduto l'art. 5 del predetto decreto col quale fu stabilito il termine del 31 agosto 1925 per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso pubblico;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo medioevale e moderno) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, fissato al 31 agosto 1925, alle ore 19 col decreto Ministeriale 29 luglio 1925 sopra citato, è prorogato al 30 settembre 1925 alla medesima ora.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Proroga del concorso pubblico a posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1925, registro 19, foglio 160, col quale furono banditi un concorso interno ed uno pubblico a posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità;

Veduto l'art. 5 del predetto decreto col quale fu stabilito il termine del 31 agosto 1925 per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso pubblico;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso pubblico a posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di anti-

chità, fissato al 31 agosto 1925, alle ore 19 col decreto Ministeriale 29 luglio 1925 sopracitato, è prorogato al 30 settembre 1925 alla medesima ora.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ai posti di assistente alle cattedre di fisica e di chimica nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637;
Visto il regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;
Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1924, numero 674;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami, ad un posto di assistente alla cattedra di fisica e ad un posto di assistente alla cattedra di chimica nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme alle domande in carta da bollo da L. 3, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) copia integrale dell'atto di nascita dal quale risulti una età non superiore ai 30 anni. Il limite di età è elevato ad anni 35 per i candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 39 anni per i candidati invalidi di guerra;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico militare o da un ufficiale sanitario provinciale o comunale, comprovante altresì che il concorrente è esente da qualsiasi imperfezione fisica;

f) certificato dell'esito definitivo di leva;

g) laurea di dottore in fisica sperimentale per il posto di assistente alla cattedra di fisica; laurea di dottore in chimica generale per il posto di assistente alla cattedra di chimica;

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

i) altri titoli e pubblicazioni che il concorrente intenda presentare;

l) quietanza attestante il pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di L. 50.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *i*) dovranno essere già stampate e presentate, possibilmente, in tre copie.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), i concorrenti che alla data della loro domanda facciano parte del personale di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande ed i documenti che giungessero dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione e respinte ai mittenti.

Saranno altresì respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il limite suddetto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Al concorso non sono ammesse le donne giusta il disposto dell'art. 4, n. 14, del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

Il Ministero con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso a quei concorrenti, che per qualsiasi motivo, non ritenesse compatibili con le qualità di appartenenti al personale civile insegnante di un istituto militare.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice di ogni concorso è composta dal direttore degli studi della Regia accademia navale, presidente, dal direttore del gabinetto di fisica e di chimica della Regia accademia navale — rispettivamente — e da un professore di ruolo di una Regia università insegnante della stessa materia per la quale è bandito il concorso nominato dal Ministero della marina, membri.

Art. 6.

L'esame sarà tenuto nei laboratori di fisica e di chimica della Regia accademia navale a Livorno nell'epoca che sarà comunicata ai candidati e consisterà:

1° in una prova pratica sull'uso di strumenti scientifici;

2° nella preparazione e illustrazione di un gruppo di esperienze da lezione.

Il tema per la preparazione di queste esperienze sarà estratto a sorte, da ciascun candidato 24 ore prima della presentazione delle esperienze stesse. Per il posto di assistente alla cattedra di chimica potranno essere richiesti anche saggi analisi.

Art. 7.

La Commissione stabilirà per ciascun posto vacante la graduatoria dei concorrenti risultati idonei.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà assumere l'ufficio presso la Regia accademia navale il 1° ottobre 1925, per la quale epoca dovrà aver preso dimora stabile a Livorno. In caso diverso sarà ritenuto come rinunciatario.

La nomina avrà luogo per l'anno scolastico 1925-26, ogni assistente potrà essere riconfermato su proposta del Comando dell'Accademia navale, dietro conforme parere favorevole del direttore del gabinetto da cui dipende.

Lo stipendio e il supplemento di servizio attivo saranno quelli corrispondenti al grado 11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, oltre alle indennità caro-viveri di diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1925

p. Il Ministro: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.